

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
 (ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

DICHIARANTE					
	(Cognome)		(nome)		
	GG	MM	AA		
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(Provincia o nazione estera)

(Residenza - Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL

E FINO AL

E A TEMPO INDETERMINATO

GG	MM	2	0		
GG	MM	2	0		

ha fornito alloggio / ospitalità al Signor / alla Signora:

ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora:

CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO						
	(Cognome)		(nome)			
	GG	MM	AA			
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(Provincia o nazione estera)	
	(Cittadinanza)		(residenza - Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)			
				GG	MM	AA
(tipo documento)		(nr. documento)		(data di rilascio)		
(autorità che ha rilasciato il documento)						

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in:

(Comune)			
(via o piazza)	(numero)	(interno)	(piano)

Luogo e data _____

_____ *firma del dichiarante*

- ALLEGATI:**
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
 - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO - UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE)
 - COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
 - IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE (TRATTENERE UNA TERZA COPIA)

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €."

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alla propria dipendenza ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 1.100 euro⁽¹⁾.

(1) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 147.

SI RACCOMANDA PER EVITARE DI INCORRERE IN SANZIONI:

IMPORTANTE, PER EVITARE DI INCORRERE IN SANZIONI, SI RACCOMANDA:

DI COMPILARE DEBITAMENTE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. ALLEGARE I DOCUMENTI DELL'OSPITATO, SE EXTRACOMUNITARIO OLTRE CHE IDENTIFICATIVI, ANCHE IL TITOLO DI SOGGIORNO SUL SUOLO ITALIANO (SHENGEN) O VISTO D'INGRESSO. ANCHE PER IL DICHIARANTE ALLEGARE DOCUMENTI DI IDENTITA' (SE ITALIANO) SE EXTRACEE ANCHE IL TITOLO DI SOGGIORNO.

PREGASI FORNIRE UN RECAPITO TELEFONICO, PER EVENTUALI COMUNICAZIONI